

IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n° 200 /2016 R.G, instaurato da:

- [REDACTED] ITALIA S.R.L. con sede legale in Milano, cf 01882370222, con l'avv. [REDACTED]

opponente;

con l'intervento di

- [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Udine, cf 02077580302,

con l'avv. [REDACTED],

proponente-opposta;

e di

- Creditori dissenzienti (My Way Manufacturing Srl; DHL Express Srl; Kramer

Electronics Srl; Equitalia Nord SpA; Monte dei Paschi di Siena SpA; Cassa di Risparmio del

FVG SpA; Rimep SpA; Trost SpA; SM Srl; Marzotto Srl; Bricolife SpA; Carr Service Srl;

Sound & Co. Srl; Panamed Srl; Coffee Company SpA; Euroscreen Srl; Galimberti SpA;

Nordata Srl; Savino del bene SpA; Panasonic SpA; IIF Packaging Srl; Like Srl; GB Ramonda

SpA; Commercio e Finanza SpA), non costituiti;

- Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo [REDACTED] S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE (n° 26/2014 R.C.P.), non costituito;



- Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine, in persona del sostituto procuratore dott. E. Calligaris;

avente per oggetto: opposizione ad omologazione di concordato preventivo.

MOTIVI

Il ricorso per concordato preventivo con riserva di presentazione di proposta, piano e documenti è stato depositato il 27.12.2014 (n° 26/2014 R.C.P.). Sciolta la riserva il 25.6.2015, con decreto del 9.10.2015 si ammetteva la società alla procedura e si ordinava la convocazione dei creditori.

Nei termini di legge (scaduti il 14.12.2015) la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori (52,86%), con numerosi voti dissenzienti.

La proponente ha avviato il giudizio di omologazione, nel quale si è costituita [REDACTED] Italia SpA, creditore dissenziente, opponendosi a tale richiesta.

Si è anche costituito il Pubblico Ministero, rimettendosi alle valutazioni del tribunale.

L'opposizione deve ritenersi tempestiva. Essa si propone (art. 180 secondo comma L.Fall.) "costituendosi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata". La costituzione, processualmente, non può che avvenire con apposita comparsa depositata in cancelleria. Nella fattispecie emerge che [REDACTED] Italia Srl ha inviato telematicamente in cancelleria simile atto fin dal 15.1.2016 (cfr. suo doc. A).

A poco rileva che il sistema informatico dell'ufficio abbia alla fine scartato il deposito, perché indirizzato al fascicolo errato (cioè della procedura di concordato, anziché del presente e distinto giudizio di omologazione); ciò che conta è l'avvenuto tempestivo invio dell'atto, per il suo deposito, in cancelleria, peraltro infine regolarmente collocato nella giusta sede.

Nel merito l'opposizione è inammissibile per difetto di interesse. Essa è basata sulla sola contestazione dell'entità del credito dell'opponente ammesso al voto dal GD in sede di



adunanza dei creditori (€ 1.572.078); secondo l'opponente tale importo è insufficiente, ed ammonterebbe ad almeno € 1.772.078 per effetto dell'esistenza di ulteriori crediti risarcitori a suo favore. In tale maggior misura andrebbe computato il proprio espresso voto negativo.

L'inammissibilità dell'opposizione deriva dal fatto che, anche ammessa la sussistenza del maggior credito vantato, non per questo il voto negativo dell'opponente influirebbe sul calcolo delle maggioranze prescritte. Come rileva il C.G. (senza contestazioni), in tal caso i voti favorevoli rimarrebbero pur sempre la maggioranza di quelli ammessi (50,99%). Non superando la c.d. prova di resistenza, non vi è interesse reale ad introdurre l'opposizione, che dunque non può essere esaminata.

Altra questione preliminare, di cui il tribunale si deve fare carico nel riesame della regolarità della procedura seguita, riguarda l'efficacia del voto espresso dal creditore [REDACTED] Banca che, dopo la chiusura dell'adunanza dei creditori, ha dapprima inviato una manifestazione di voto contrario, e poi (entro lo spirare del termine di cui all'art. 178 L.Fall.) una dichiarazione di adesione alla proposta concordataria. Voto, così formulato, che è palesemente decisivo per l'approvazione del concordato.

In generale si può ritenere che un simile contegno sia ammissibile:

- gli ostacoli che, secondo Cass. n° 9651/1990, si frapponivano a simile conclusione (consumazione del potere delle parti nel momento in cui si annotano al verbale le presenze dei creditori) sono oggi venuti meno con l'abrogazione del requisito della doppia maggioranza (per teste e per entità dei crediti) a favore della semplice maggioranza numerica dei crediti anche acquisita dopo l'adunanza;

- può dunque riprendere vigore l'opposto orientamento di cui a Cass. n° 3618/1989 (ribadito da App. LE 8.6.2009 e Trib. Monza 29.1.2010), che ritiene revocabile il dissenso già esposto.



In concreto, poi, non sono emersi elementi idonei a censurare la genuinità di tale contegno, anche perché le informazioni acquisite dal P.M. sul punto (a seguito di specifiche indagini) non lasciano trasparire nemmeno il *fumus* della commissione del reato *ex* artt. 236 – 233 L.Fall.

La modifica del voto appare infatti avvenuta esclusivamente a seguito di una riconsiderazione (pur sollecitata dai consulenti della proponente) della convenienza complessiva della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, e non a seguito della stipulazione di indebiti vantaggi.

L'esito favorevole della votazione deve dunque essere confermato.

Venendo al piano da omologarsi, esso consiste in una *cessio bonorum omnium* (attivo ricavabile € 4 mln circa) contro la ristrutturazione del debito tramite parziale remissione (art. 160 comma primo lett. A L.Fall.), con offerta di pagare i creditori, pari complessivamente ad € 14,1 mln, come segue:

- i prededucibili ed i privilegiati (eccetto quelli per Iva di rivalsa, pagati nei limiti della capienza dei beni gravati) per intero alla conclusione delle operazioni di liquidazione progettate sui beni gravati (prevedibilmente entro sei mesi dall'omologa i primi e nei 18 mesi dall'omologa i secondi);

- i chirografi (in unica classe) con quanto residua - all'incirca nella misura del 5% - entro tre anni dall'omologazione.

Il tutto con formula indicativa e non vincolante né per l'entità né per i tempi di pagamento, dipendendo solamente dall'esito della liquidazione.

L'adempimento della proposta avverrà utilizzando la liquidità esistente, liquidando ogni cospite dell'attivo e riscuotendo tutti i crediti sociali ai sensi dell'art. 182 L.Fall., a ministero di un liquidatore già individuato dott. G. Pege.



Ritiene il collegio che siffatta proposta concordataria, anche sulla scorta del parere favorevole del C.G., debba essere omologata.

I creditori hanno infatti avuto ampia informativa circa i rilevanti dubbi sulla sua fattibilità economica in concreto, e ciononostante hanno ritenuto di approvarla.

Sotto il profilo esecutivo, va rilevato che il piano omologato è basato solo su procedure di liquidazione generiche, disciplinate dall'art. 182 L.Fall; non si applicano invece *ratione temporis* le novità introdotte dal D.L. n° 83/2015.

L'attuazione del piano approvato dai creditori va dunque rimessa *in toto* al liquidatore giudiziale che viene contestualmente nominato in dispositivo in conformità alla proposta. Questi procederà con pienezza di poteri in ogni sede a compiere tutti gli atti necessari alla sua realizzazione; in particolare provvederà:

- immediatamente, a pianificare le modalità di esazione dei crediti e di vendita del ramo d'azienda "A/V Professional" e di tutti i residui cespiti (materiali e non) appresi all'attivo, con l'approvazione del comitato dei creditori; vendite da eseguirsi (tranne che per i rami d'azienda in esercizio, da porsi come tali sul mercato) dapprima in forma atomistica e rivolgendosi al mercato specifico per un tempo ragionevole e predefinito, dopodiché procedendo a vendite in blocco; il tutto in modo da evitare vendite precipitose ma anche indebite dilazioni nei tempi di pagamento (da contenersi tendenzialmente nei due anni);

- ad eseguire sempre e comunque procedure competitive di individuazione dell'acquirente, precedute da pubblicità commerciali adeguate (ad esempio: sito internet tribunale, quotidiano in cui vengono usualmente pubblicate le vendite del tribunale, pubblicazioni locali a stampa, siti *web* specializzati, lettere circolari a potenziali interessati) dirette a stimolare la presentazione di offerte di acquisto (o migliorative di offerte già ricevute) entro un mese dal compimento dell'ultima azione pubblicitaria, indicando anche il dì ed il luogo prefissati per l'esame delle stesse, nonché la base minima di gara;



- ad individuare la migliore offerta sempre sotto la vigilanza del commissario giudiziale;

- a prendere la decisione sul recesso dal contratto di affitto del ramo d'azienda oggi in vigore con ██████████ Srl, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, entro 60 giorni dall'omologazione;

- a curare i rapporti con la ██████████ International Srl, acquisendo regolarmente notizie sull'andamento dell'esazione dei crediti alla stessa conferiti, nonché a curare la loro retrocessione alla scadenza del 31.12.2016 stabilita in contratto;

- ad attivare senza indugio le azioni anche giudiziali di recupero di tutti i crediti residui, con la sola autorizzazione del comitato dei creditori e previa notizia al commissario giudiziale;

- a decidere autonomamente come e dove concentrare la liquidità.

Non sono richieste in alcun caso autorizzazioni giudiziali per il compimento di atti rientranti nel piano approvato, benché di carattere straordinario, né per la costituzione in giudizio.

La provvista già esistente, e quella raccolta grazie alla vendita dei beni ed all'incasso dei crediti, sarà destinata in primo luogo a costituire presso il liquidatore un fondo disponibile per spese di procedura e vari imprevisti (€ 50.000) e poi utilizzata per i vari pagamenti ai creditori (secondo la graduazione di legge); essi andranno soddisfatti appena possibile e comunque, rispettando la pianificazione temporale di massima contenuta nella proposta.

Ogni piano dei pagamenti sarà previamente sottoposto al visto del legale rappresentante della proponente e del commissario, e poi depositato in cancelleria e contestualmente eseguito senza necessità di autorizzazioni giudiziali di sorta.

Il commissario giudiziale sorveglierà lo stato di attuazione del piano approvato e l'esecuzione dei pagamenti previsti; il liquidatore fornirà in proposito ogni mese al commissario giudiziale tutte le notizie e i documenti da questi ritenuti necessari.



Analoghe notizie di riscontro il commissario acquisirà dai creditori interessati.

Ogni tre mesi il commissario riferirà l'esito delle sue indagini al tribunale ed a tutti i creditori via PEC, per consentire loro di approntare le idonee difese in caso di pregiudizio ai loro interessi.

Il liquidatore presenterà comunque, da parte sua, la relazione semestrale ai sensi dell'art. 182 u.c. L.Fall.

Il presente decreto, pur soggetto a gravame, è per legge provvisoriamente esecutivo, sicché sulla sua base vanno fin da subito eseguiti tutti gli incombeni previsti nella proposta omologata a prescindere da future impugnazioni; la procedura di concordato preventivo è comunque chiusa, salvi i compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 L.Fall.

Le spese del procedimento, avente natura contenziosa a seguito dell'opposizione, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.



P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Udine, in composizione collegiale ed in funzione di tribunale fallimentare, visto l'art. 180 L.Fall.

rigetta l'opposizione proposta da "██████████ Italia S.r.l.";

condanna l'opponente a rifondere alla proponente le spese di lite, che liquida in € 3.000 oltre rimborso forfettario, Iva e cassa se dovute come per legge;

omologa il concordato preventivo di cui di cui alla domanda prenotativa depositata il 27.12.2014, integrata con atti del 25.6.2015, del 20.7.2015 e del 7.10.2015, da parte di ██████████ Srl in liquidazione con sede legale in Udine (UD), cf ██████████

nomina liquidatore dell'attivo concordatario il dott. Giovanni PEGE (CF PGE GNN 67H24 G224Z);

nomina il comitato dei creditori come segue: Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia SpA; HB Italia Srl; SM Srl;

stabilisce come in motivazione i compiti di sorveglianza del commissario giudiziale e le modalità di liquidazione da seguirsi da parte del liquidatore;

manda al commissario per dare notizia del presente decreto ai creditori;

manda alla cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.Fall.

dichiara provvisoriamente esecutivo *ex lege* il presente decreto.

Udine, 18/02/2016

Il Presidente.

